

Luigi Labruna

UNA LETTERA INEDITA DI ARANGIO-RUIZ A GUIDO DELLA VALLE SULLE RELAZIONI ROMA - CAMPANIA, POMPEI, LUCREZIO E L'EPICUREISMO NELLA TARDA REPUBBLICA*

Invitandomi a tenere presso la Fondazione Pauciuillo Della Valle, una conversazione su «uomini ed episodi della democrazia prefascista napoletana»¹, di cui Vincenzo Arangio-Ruiz² e il padre furono esponenti di spicco, la figlia di Guido Della Valle, Giuseppina, mi ha cortesemente inviato, qualche mese addietro, fotocopia di una lettera scritta dal romanista al filosofo che lei aveva trovato fra le carte di quest'ultimo, aggiungendo di ritenere che la corrispondenza fra i due fosse stata molto più ampia, «data la cordiale amicizia che correva fra entrambi fin dai tempi della prima giovinezza in quanto, se non sbaglio, gli stessi avevano avuto modo di conoscersi a Modena» dove il padre aveva compiuto gli studi ginnasiali. Non era tuttavia riuscita a trovarne altre tracce dato che l'archivio paterno «era andato in gran parte disperso o distrutto».

* Contributo accettato dal Direttore

Questo scritto è destinato agli *Estudos em Homenagem a Luiz Fabiano Corrêa*, coord. S. CORRÊA FATTORI, R. CORRÊA LOFRANO, J.L. NASSIF MAGALHÃES SERRETTI, s.l., ma São Paulo, Editora Max Limonad, 2014, 219-238.

¹ Il testo della conversazione è in corso di pubblicazione nei «Quaderni» della Fondazione di cui l'avvocato Giuseppina Della Valle Pauciuillo è presidente e benemerita animatrice. La sua lettera è datata 29 ottobre 2013.

² Vivida documentazione dell'impegno civile di V. Arangio-Ruiz è nel volume di suoi *Scritti politici* editi a Roma, nel 1985, con una *Presentazione* di Norberto BOBBIO (p. vii ss.); sul tema si v. anche lo scritto cit. *infra* in nt. 3. – Aggiornate indicazioni bibliografiche arangiane sono nella *Postilla* curata da P. SANTINI al mio saggio V. A.-R., in M. TEDESCHI (cur.), *Rileggere i Maestri*, Cosenza, 2011, 7 ss.

Inutile dire che, pur avendo provato a fare qualche ricerca in tal senso, non ho neppure per un momento sperato di trovare sul versante Arangio tracce ulteriori dell'epistolario perduto. Come ho ricordato trattando dello scambio di corrispondenza tra Benedetto Croce e il grande romanista napoletano³, quest'ultimo (al contrario di quel suo autorevole interlocutore, attento in modo quasi ossessivo a curare l'ordine e la conservazione, spesso anche in minuta, delle proprie carte)⁴, appena ricevuta o minutata una lettera, «la stracciava» senza mai accumularne sul tavolo, «senza archivi macchinosi» giacché (testimoniò il filosofo Franco Lombardi, suo antico allievo) aveva «tutto nella mente, senza la noia sussiegosa di una segretaria»⁵.

Occorre subito dire che non è solo nella sua rarità l'interesse del documento epistolare che la figlia di Guido Della Valle mi ha fatto conoscere. Quella lettera è significativa perché contribuisce a riflettere sull'atmosfera culturale (e, indirettamente, su quella politica) in cui essi vissero e operarono, uniti – oltre che da un'amicizia derivante dalla infanzia trascorsa a Modena⁶ e dall'essere entrambi professori nell'Universi-

³ L. LABRUNA, *Prologo all'epistolario Benedetto Croce/Vincenzo Arangio-Ruiz*, ora in Id., *Semper professor e altri scritti*, Napoli, 2012, 1 ss. [= V.M. MINALE (cur.), *Carteggio Croce-Arangio Ruiz*, con una Nota di L. Labruna, Bologna, 2012, p. 135 ss.].

⁴ Cfr. G. GALASSO, *Introduzione a Benedetto Croce e il Corriere della Sera 1948-1952*, Milano, 2010, xxxv.

⁵ F. LOMBARDI, *Ricordo personale*, in A. GUARINO, L. LABRUNA (curr.), *Syntelesia Vincenzo Arangio-Ruiz*, I, Napoli, 1964, p. 25 ss.

⁶ I genitori di entrambi erano stati professori, sia pure non esattamente negli stessi anni, ma in periodi vicini, in quell'Università, sì che il ricordo della figlia del Della Valle sulla loro comune infanzia modenese pare attendibile. Gaetano Arangio-Ruiz (1857-1936), insegnò, infatti, diritto costituzionale a Modena dal 1898 al 1901 e poi dal 1910 al 1924, prima di trasferirsi all'Università di Torino [su di lui, da ultimo, la «voce» di E. PELLERITI, I. BIROCCI, E. CORTESE et alii, in *Dizionario biografico dei giuristi italiani (XIX-XX secolo)*, I, Bologna, 2013, 90 s.] mentre Antonio Della Valle (1850-1935), zoologo, insegnò anatomia comparata nell'Ateneo emiliano dal 1884 al 1897 per ritornare quindi a Napoli, dove insegnò sino al 1922 (su di lui la «voce» di M. ALIPPI CAPPELLETTI, in *Dizionario Biografico degli italiani* XXXVII, Roma, 1989). Vincenzo Arangio-Ruiz si iscrisse a Giurisprudenza a Modena nel 1900

Abstract

LUIGI LABRUNA, The author examines an unpublished letter of Vincenzo Arangio-Ruiz to Guido Della Valle on the relations between Rome and Campania, Pompeii, and Lucretius and Epicureanism.

The text offers the occasion to shed light on the relations between two intellectuals in pre-fascist Italy.

Parole chiave: Diritto Romano, Vincenzo Arangio-Ruiz, Guido Della Valle, Lucrezio, Epicureismo

Giovanni Luchetti

IL VALORE DEL PRECEDENTE GIURISPRUDENZIALE SUL CONFINE MOBILE TRA POTERE LEGISLATIVO E POTERE GIUDIZIARIO

PROFILI ROMANISTICI*

SOMMARIO: 1. Alcune osservazioni preliminari – 2. Sul valore del precedente giudiziale in diritto romano. L'età arcaica (brevi cenni) – 3. Il diritto romano come diritto giurisprudenziale. Diritto romano e *common law* – 4. Cenni sull'*edictum tralaticium*. Sul valore riconosciuto in diritto romano al precedente giudiziale (*praeiudicium, iudicatum, res iudicata, exemplum*) – 5. Le sentenze emanate dall'imperatore che opera nelle vesti di giudice in un processo (*decreta*) – 6. Il valore del precedente giudiziale in diritto giustiniano – 7. La tradizione romanistica intorno al valore del precedente

1. *Alcune osservazioni preliminari*

La trattazione dei profili romanistici del tema oggetto dell'odierno seminario richiede alcune precisazioni di carattere preliminare. La prima precisazione attiene al significato da riconoscere al sintagma “precedente giurisprudenziale”. La parola “giurisprudenza” è notoriamente polisemica e viene correntemente impiegata in due significati diversi: a) con

* Pubblico in questa sede il testo, corredato da sintetici ragguagli bibliografici in nota, della relazione da me tenuta nell'ambito del Seminario interdisciplinare dal titolo *Il valore del precedente giurisprudenziale sul confine mobile tra potere legislativo e potere giudiziario*, svoltosi a Bologna, il 5 febbraio 2013, presso la Scuola di Specializzazione in Studi sull'Amministrazione Pubblica (SPISA). Il registro stilistico dell'esposizione, che potrebbe talvolta apparire, specie agli addetti ai lavori, didascalico o istituzionale, risponde all'esigenza – oggi sempre più avvertita – di favorire il dialogo e il confronto con i cultori delle altre discipline.

riferimento alla scienza del diritto; b) con riferimento alle pronunce degli organi giurisdizionali¹.

Il tema del “precedente giurisprudenziale” in diritto romano può essere pertanto indagato sia in relazione al valore riconosciuto alle opinioni espresse dai giuristi, sia in relazione al valore riconosciuto alle pronunce degli organi giurisdizionali. La distinzione è importante perché, come vedremo, in diritto romano i *responsa prudentium* costituiscono una fonte di produzione del diritto. Diversamente accade per le pronunce dei giudici, salvo il caso in cui ad assumere le vesti di giudice in un processo sia l'imperatore.

Entrambe queste prospettive di indagine – quella relativa al valore del *responsum* del giurista come fonte di produzione del diritto e quella relativa al diverso valore da riconoscere alle sentenze dei giudici – devono tenere conto dei fattori di evoluzione dell'ordinamento giuridico romano e dei mutamenti costituzionali intervenuti nel corso di una lunghissima storia che abbraccia – dalla fondazione di Roma alla morte di Giustiniano – l'arco temporale di ben tredici secoli.

Occorre poi formulare alcune precisazioni anche sulla possibilità di individuare, con riferimento all'esperienza romana “un confine mobile tra potere legislativo e potere giudiziario”. Non si può prescindere, infatti, dal rimarcare – a scanso di pericolosi anacronismi – come la teoria della separazione dei poteri sia di matrice illuministica e, pertanto, non immediatamente riferibile alla comprensione del fenomeno giuridico nell'antica Roma².

¹ G. GORLA, v. *Giurisprudenza*, in *ED* 19, Milano, 1970, p. 490 (= *Diritto comparato e diritto comune europeo*, Milano, 1981, pp. 263-264); L. LOMBARDI VALLAURI, v. *Giurisprudenza. I) Teoria generale*, in *EGT* 15.2, Roma, 1989, p. 1; P.G. MONATERI, v. *Giurisprudenza*, in *DDP (Sez. Civ.)* 9, Torino, 1993, p. 151; M. TARUFFO, v. *Giurisprudenza*, in *Enciclopedia delle Scienze Sociali* 4, Roma, 1994, pp. 348-349.

² Sul principio di separazione dei poteri, cfr. per tutti G. SILVESTRI, v. *Poteri dello Stato (divisione dei)*, in *ED* 34, Milano, 1985, p. 671 ss. Per un accenno alla «lontananza da un principio ben delineato di divisione dei poteri» con riferimento al diritto romano, v. anche D. DALLA, *Fra ius controversum, discrezionalità del giudicante e assetti costituzionali*, in *Tradizione romanistica e Costituzione*, II, Napoli, 2006, p. 1023.

Abstract

GIOVANNI LUCHETTI, The value of precedent on moving bounds between legislative and judicial power. Romanistic profiles

This paper focuses on the value of precedent in roman law and romanistic tradition. The *responsa prudentium* in roman law were not taken as binding precedents. Particular attention is dedicated to the value of judicial precedent (*praeiudicium, iudicatum, res iudicata, exemplum*).

Parole chiave: precedente giurisprudenziale, diritto giurisprudenziale, *responsa prudentium*, editto del pretore, *exempla, res iudicatae, decreta* imperiali, riferimento al legislatore

Francesco Morandi

LA DISCIPLINA DELL'ASSISTENZA ALLE VITTIME DI INCIDENTI AEREI E AI LORO FAMILIARI. Prime Considerazioni sull'art. 21 del reg. (UE) n. 996/2010*

SOMMARIO: 1. Premessa – 2. L'art. 21 del reg. (UE) n. 996/2010 – 3. I precedenti normativi e lo sviluppo degli strumenti di assistenza – 4. Brevi considerazioni sul significato e sulla valenza delle attuali misure legislative – 5. Alcune valutazioni sull'attuazione in Italia dell'art. 21 del regolamento

1. Premessa

L'art. 21 del reg. (UE) n. 996/2010, del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 ottobre 2010, «sulle inchieste e la prevenzione di incidenti e inconvenienti nel settore dell'aviazione civile e che abroga la direttiva 94/56/CE» introduce per la prima volta nell'ordinamento europeo norme in materia di assistenza alle vittime di incidenti aerei e ai loro familiari.

L'attuale disciplina comunitaria testimonia il progressivo affermarsi di una più matura sensibilità del legislatore per le conseguenze degli incidenti aerei diverse da quelle di natura strettamente patrimoniale¹.

* Contributo accettato dal Direttore

¹ Per una valutazione generale della nuova disciplina ed un'analisi a prima lettura del reg. (UE) n. 996/2010 si veda F. MORANDI - F. CUZZILLA, *Le nuove regole comunitarie sulle inchieste e la prevenzione degli incidenti aerei: alcune riflessioni a prima lettura*, in *La sicurezza nel trasporto e nelle infrastrutture della navigazione marittima ed aerea*, a cura di U. La Torre ed A.L.M. Sia, Catanzaro, 2011, p. 363, specie p. 369; B. FRANCHI, *Le nuove inchieste aeronautiche*, in *Resp. civ. prev.*, 2013, p. 384, specie p. 397.

Le nuove regole europee, infatti, anziché appuntarsi su aspetti restitutori o su profili risarcitori, si riferiscono direttamente alla persona – vittima del sinistro o familiare della vittima – fissando l'attenzione soprattutto sulle necessità di assistenza che si determinano a seguito dell'incidente aereo.

Secondo la logica sinteticamente espressa nel considerando 33, prima parte, del regolamento, «il modo in cui gli Stati membri o le compagnie aeree affrontano un incidente e le sue conseguenze è di importanza cruciale».

Si tratta di un'affermazione chiara e di grande rilievo, alla quale si accompagna la disciplina introdotta dal successivo art. 21 (“Assistenza alle vittime degli incidenti aerei e ai loro familiari”) del reg. (UE) n. 996/2010, che segna un importante avanzamento della soglia di attenzione e di tutela accordata al passeggero ed ai suoi prossimi congiunti.

Dopo una sintetica presentazione della struttura e dei contenuti dell'articolo in oggetto, la presente indagine seguirà tre principali percorsi di sviluppo:

- (a) una schematica ricostruzione del contenuto dell'art. 21 del regolamento, dei precedenti che hanno portato alla formulazione della disposizione in oggetto e delle esigenze di tutela perseguite dal legislatore europeo;
- (b) la dimostrazione di come l'ordinamento tenda al superamento dello schema tradizionale danno-responsabilità-risarcimento per prestare attenzione a nuove esigenze sociali;
- (c) alcune valutazioni conclusive sulle modalità con cui è stata data attuazione in Italia alla normativa europea e sul sistema di recepimento delle regole internazionali.

2. L'art. 21 del reg. (UE) n. 996/2010

L'obiettivo primario del reg. (UE) n. 996/2010 è essenzialmente quello di adottare regole comuni in materia di inchieste di sicurezza aeronautica.

Lo scopo dichiarato dal legislatore comunitario è quello di migliorare la sicurezza del settore aereo e di prevenire futu-

Abstract

FRANCESCO MORANDI, The discipline of assistance for the victims of aviation accidents and their families. Initial considerations on comma 21 of Reg. (EU) No. 996/2010

Art. 21 of EU Regulation n. 996/2010 of the European Parliament and of the Council, adopted of October 20, 2010, for the first time in the European legislation introduces certain rules regarding assistance to victims of air accidents and their relatives. A more mature sensitiveness for the consequences of air accidents, different from those having mere economic nature, leads to the overcoming of the traditional scheme of damage-liability-compensation, in order to focus the attention to new social needs. The implementation in Italy of the new European regulation, however, has a few critical aspects.

Parole chiave: trasporto aereo, incidenti aerei, vittime, familiari, assistenza

Alessandro Tira

STEFANO CASTAGNOLA, GIURISTA E POLITICO DELL'ITALIA LIBERALE ALLA RICERCA DI UN MODELLO SEPARATISTA DI RELAZIONI TRA STATO E CHIESA*

SOMMARIO: 1. Tra foro, tribuna e accademia nella Genova dei notabili – 2. Castagnola ecclesiasticista e il suo *Delle relazioni giuridiche fra Chiesa e Stato* – 2.1. *L'introduzione* – 2.2. La parte prima – 2.3. La parte seconda – 3. La riprovazione ecclesiastica dell'opera di Castagnola – 3.1. Lo *Studio critico* di monsignor Briganti – 3.2. Le *Osservazioni critiche* del canonico Bonino – 4. Considerazioni finali

1. *Tra foro, tribuna e accademia nella Genova dei notabili*

L'opera di Stefano Castagnola risulta oggi ben lumeggiata nei suoi vari aspetti (avvocato, politico, ministro, docente) dallo studio monografico di Roberta Braccia¹, che con una ricerca meticolosa ha ridato vita e spessore ad una figura fino a non molti anni fa consegnata ai documenti ufficiali² e alle pub-

* Contributo sottoposto a valutazione

¹ R. BRACCIA, *Un avvocato nelle istituzioni. Stefano Castagnola giurista e politico dell'Italia liberale*, Milano, 2008. Ora anche R. BRACCIA, *Cesare Cabella, Giuseppe Carcassi e Stefano Castagnola*, in *Avvocati che fecero l'Italia*, a cura di S. BORSACCHI, G.S. PENE VIDARI, Bologna, 2012, pp. 64-72 e R. BRACCIA, voce *Castagnola, Stefano*, in *Dizionario biografico dei giuristi italiani*, vol. I, 2013, p. 482.

² Come gli *Annuari* della Facoltà di Giurisprudenza di Genova, i documenti parlamentari o una la miriade di altre occasioni in cui Castagnola venne in rilievo quale personaggio pubblico di assidua presenza, come per esempio la notizia della nomina alla Giunta speciale che affiancò il Comitato per l'erezione di un monumento a Nino Bixio (istituita a Genova in occasione della scomparsa del generale garibaldino), che si trova nella *Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia*, vol. XVII, 1877, p. 3991.

blicazioni della sua epoca³, a pochi cenni di memoria urbana genovese e ai pur autorevoli contributi di una voce firmata da Giorgio Rebuffa per il *Dizionario biografico degli Italiani*⁴ e ai due brevi saggi a lui dedicati da Lazzaro Maria de Bernardis⁵ e, più di recente, da Bianca Montale⁶.

Non occorre dunque ricostruire qui per intero la vita e il *cursus honorum* del giurista di Chiavari, non particolarmente lunga la prima, ma in compenso molto ricco il secondo⁷, anche rispetto ai parametri di un'epoca come quella risorgimentale, in cui vigeva una forte connessione fra appartenenza al ceto forense e partecipazione alla vita politica locale e nazionale⁸. Le annotazioni biografiche che qui si riportano, pertanto, intendono soltanto inquadrare il percorso intellettuale di Stefano Castagnola ecclesiasticista, nella convinzione che le vicende alle quali prese parte contribuirono in certa misura a formare non solo le sue convinzioni, ma più specificamente la sua sensibilità verso la materia trattata.

³ Si veda, per esempio, la voce dedicata da Telesforo Sarti al Castagnola: T. SARTI, *I rappresentanti del Piemonte e d'Italia nelle tredici legislature del Regno*, Roma, 1880, pp. 239-240.

⁴ G. REBUFFA, voce *Castagnola, Stefano*, in *Dizionario biografico degli Italiani*, vol. XXI, 1978, pp. 546-548.

⁵ L.M. DE BERNARDIS, *Un ecclesiasticista ligure dimenticato: Stefano Castagnola*, in ID., *Diritto canonico e politica ecclesiastica. Scritti vari*, a cura di G.B. Varnier, Torino, 1995, pp. 97-112.

⁶ B. MONTALE, *Stefano Castagnola: dall'impegno politico alla cattedra universitaria*, in *Giuristi liguri dell'Ottocento*, a cura di G.B. VARNIER, Genova, Accademia Ligure di Scienze e Lettere, 2001, pp. 213-226.

⁷ Utile strumento di sintesi al riguardo è la scheda dedicata a Stefano Castagnola dal Senato della Repubblica, reperibile al sito: <http://notes9.senato.it/web/senregno.nsf/8c58c55c1230e7f8c125703d002fe257/e9a309da979cf7e24125646f0059e356?OpenDocument>.

⁸ Si rimanda alle considerazioni svolte da S. BORSACCHI, G.S. PENE VIDARI, *Introduzione*, in *Avvocati che fecero l'Italia*, cit., pp. 15-23 e all'analisi di M. MALATESTA, *Per la storia sociale dell'avvocatura: tradizione e trasmissione*, in *Un progetto di ricerca sulla storia dell'avvocatura*, a cura di G. ALPA, R. DANONI, Bologna, 2003, pp. 89-109. Si veda la ricostruzione di quel tipo di socialità borghese, di cui il giurista fu partecipe e che trovava espressione nei circoli per il tiro a segno e nelle società per il progresso dell'economia, delle scienze e delle arti, offerta da M. MERIGGI, *Milano borghese. Circoli ed élites nell'Ottocento*, Venezia, 1992.

Abstract

ALESSANDRO TIRA, Stefano Castagnola and the quest for the separation of Church and State in the age of Risorgimento

Stefano Castagnola (Chiavari, 3 agosto 1825 – Genoa, 11 settembre 1891) was minister of Agriculture, industry and commerce of the Kingdom of Italy, mayor and academician in Genoa. As scholar of canon law he attempted to outline an exposition of Italian law on Church and State inspired by separatism. Such studies made him a precursor of the *Diritto ecclesiastico* as distinct discipline from canon law.

Parole chiave: separatismo; relazioni Stato-Chiesa; Risorgimento; Diritto ecclesiastico